

AS704 - COMUNE DI CESA (CE) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Roma, 4 gennaio 2010

Comune di Cesa

Oggetto: *Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio idrico integrato e attività di manutenzione delle reti e degli impianti.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 dicembre 2009, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della previsione contenuta all'interno del comma 9 dello stesso articolo 23-bis.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento del servizio idrico integrato e attività di manutenzione delle reti e degli impianti.

Infatti, il Comune di Cesa si limita a evidenziare come, sulla base di un'analisi delle condizioni economiche del servizio gestito nei Comuni del medesimo mercato, nel caso in cui il servizio in questione venga affidato mediante gara, il costo di questo sarebbe più elevato di quello risultante dall'offerta del Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta. Tale constatazione non appare in grado di giustificare l'affidamento in house, posto che il costo del servizio può rappresentare una variabile sulla quale mettere in competizione gli operatori nell'ambito di una procedura competitiva. Inoltre, l'articolo 23 bis, comma 9, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 15 del Decreto Legge 9 settembre 2009 n. 135, prevede che *"le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato"*.

Pertanto, la possibilità di affidare il servizio idrico integrato e le relative attività di manutenzione delle reti e degli impianti è esclusa, nel caso in esame, dal comma 9 dell'articolo 23/bis, laddove è previsto il divieto per i soggetti già titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive - quale il Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta - di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino